

## NORME GENERALI

### Art. 1

Con la denominazione "CHINA SPORT CENTER MARTIAL ARTS", viene fondata il 20 giugno 2002 un'associazione sportiva, con sede sociale a Bellinzona.

## SCOPI

### Art. 2

Il *China Sport Center Martial Arts* si prefigge i seguenti scopi:

- a) praticare, divulgare e mantenere vivo lo sport del Wushu, del Taiji Quan e del Kung Fu tradizionale cinese;
- b) praticare e incrementare gli sport di combattimento da ring;
- c) migliorare l'educazione fisica e morale dei propri soci;
- d) partecipare a competizioni sportive;
- e) organizzare, promuovere manifestazioni che permettano di creare l'amicizia e la collegialità fra i suoi membri.

### Art. 3

Il *China Sport Center Martial Arts* è apolitico e aconfessionale. L'associazione non è a scopo di lucro.

## LOGHI

### Art. 4

L'associazione sarà contrassegnata da due loghi:

- a) logo dell'associazione (logo 1);
- b) logo per gli sport di combattimento (logo 2).

## SOCI

### Art. 5

L'associazione è composta di:

- a) **soci attivi**: tutti coloro che praticano le discipline proposte dal *China Sport Center Martial Arts*, o esercitano un'attività amministrativa a favore dello stesso. Ogni socio attivo può esercitare il diritto di voto nelle assemblee e può essere eletto;
- b) **soci sostenitori**: tutti coloro che appoggiano moralmente o finanziariamente l'associazione. Non possiedono diritto di voto;
- c) **soci onorari**: tutti coloro che hanno dimostrato un particolare attaccamento all'associazione. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del comitato e possiedono gli stessi diritti dei soci attivi;

d) **soci fondatori**: sono coloro che hanno fondato l'associazione. Godono degli stessi diritti dei soci onorari.

#### Art. 6

Le iscrizioni all'associazione vengono compilate mediante modulo ufficiale di adesione. Tale modulo dovrà essere firmato dal candidato o dall'eventuale rappresentante legale.

Per l'ammissione di minori è necessaria l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. È data facoltà al comitato di accettare o no il candidato. Ogni iscritto riceverà una copia del presente statuto.

#### Art. 7

Possono far parte dell'associazione persone d'ambo i sessi, suddivise nelle seguenti attività:

- a) **Wushu Kung Fu**: tutti i ragazzi che hanno compiuto i 6 anni d'età.
- b) **Taiji Quan**: tutti i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni d'età;
- c) **Sport di combattimento**: tutti i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni d'età.

Per i ragazzi di età inferiore a quella stabilita, il comitato o la commissione tecnica deciderà in merito con l'autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.

#### Art. 8

Le quote sociali, a dipendenza del tipo di abbonamento che si desidera stipulare, devono essere regolate entro 30 giorni

dall'accettazione della candidatura. Si diventa soci attivi con il pagamento della quota sociale, che permette la frequenza degli allenamenti nel seguente modo:

- a) **Wushu Kung Fu**: dal 1° settembre al 30 giugno;
- b) **Taiji Quan**: dal 1° settembre al 30 giugno;
- c) **Sport di combattimento**: dal 1° settembre al 31 luglio.

#### Art. 9

Le prerogative di socio si perdono:

- a) per dimissioni, presentate verbalmente o per iscritto al comitato;
- b) per espulsione, decisa dall'Assemblea su proposta del comitato.

#### Art. 10

Qualsiasi socio attivo che vorrà propagandare, pubblicare cronache per il *China Sport Center Martial Arts* o partecipare a manifestazioni organizzate da altre società, dovrà chiedere l'autorizzazione al comitato direttivo.

#### Art. 11

Il socio attivo che per motivi giustificati (malattia, infortunio, impegni di lavoro o altro) si assenta per parecchio tempo, può chiedere la sospensione dell'abbonamento. In tal caso gli verrà accreditato il tempo di assenza sotto forma di buono. Il comitato deve essere subito avvisato verbalmente o per iscritto dell'assenza e ha la facoltà decisionale.

### ORGANIZZAZIONE

#### Art. 12

Gli organi del *China Sport Center Martial Arts* sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) la commissione tecnica;
- d) la commissione di revisione dei conti.

#### Art. 13

L'assemblea generale deve essere convocata dal comitato direttivo in seduta ordinaria una volta l'anno, di regola entro due mesi dalla chiusura dell'anno associativo. Può essere convocata in seduta straordinaria dal comitato direttivo oppure per richiesta di almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve essere recapitata almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve indicare le trattande dell'ordine del giorno.

#### Art. 14

**All'assemblea generale, organo superiore dell'associazione, spetta il compito di:**

- a) nominare il presidente e il comitato direttivo;
- b) nominare i revisori;
- c) approvare il rapporto del comitato direttivo;
- d) approvare il rapporto finanziario;
- e) approvare il programma dell'attività annuale;
- f) stabilire le quote sociali proposte dal comitato direttivo;
- g) modificare lo statuto e decidere lo scioglimento dell'associazione giusta l'art. 30 del presente statuto.

#### Art. 15

L'assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Nessun esposto di un socio assente sarà ammesso (ad eccezione dell' art. 30).

Ogni socio presente ha diritto di voto ad eccezione dei minori di 18 anni d'età. Inoltre hanno diritto di voto solo i soci attivi, i soci onorari e i soci fondatori.

L'assemblea decide a maggioranza dei presenti.

Art. 16

**Il comitato direttivo viene eletto ogni 2 anni ed è formato da cinque o più membri, comunque in numero dispari; ne fanno parte:**

- a) il presidente;
- b) il vice-presidente;
- c) il commissario tecnico;
- d) il segretario;
- e) il cassiere;
- f) i membri.

Art. 17

Al comitato direttivo spettano i seguenti compiti:

- a) la ripartizione delle cariche e dei compiti;
- b) assicurare il perseguimento degli scopi dell'associazione;
- c) allestire i preventivi e i conti annuali;
- d) proporre l'accettazione dei soci attivi e onorari;
- e) proporre all'assemblea generale l'importo delle quote sociali;
- f) far rispettare lo statuto dell'associazione.

Art. 18

Vincola l'associazione la firma del presidente unita a quella del segretario. In assenza o impedimento il vice-presidente può sostituire la firma di una delle due parti.

Art. 19

La commissione tecnica è composta di un commissario tecnico e di uno o più membri. Il commissario tecnico ne è il presidente.

Art. 20

**Alla commissione tecnica spetta:**

- a) sbrigare la corrispondenza afferente alla parte tecnica;
- b) organizzare manifestazioni e incontri con altre società, previo accordo con il comitato;
- c) decidere circa il passaggio delle cinture;
- d) proporre al comitato eventuali assunzioni di allenatori;
- e) ogni decisione sulla frequenza degli allenamenti;
- f) ogni decisione riguardante la pratica e l'insegnamento nella palestra in seno all'associazione.

Art. 21

**Alla commissione di revisione dei conti spetta il compito di:**

- a) procedere all'esame e alla verifica dei conti annuali presentando il loro rapporto all'assemblea generale. Il cassiere dovrà mettere a disposizione per tempo tutta la documentazione;
- b) La commissione di revisione dei conti è composta di due membri, che rimangono in carica per due anni. Alla scadenza del mandato devono essere rimpiazzati.

**FINANZE**

Art. 22

Il *China Sport Center Martial Arts* si finanzia attraverso:

- a) i contributi annuali dei soci;
- b) le sponsorizzazioni e le donazioni;
- c) i benefici delle manifestazioni organizzate dall'associazione.

Art. 23

I membri designati a rappresentare l'associazione saranno indennizzati. L'ammontare dell'indennizzo viene deciso dal comitato.

Art. 24

I soci non hanno nessun diritto sul capitale sociale e non rispondono personalmente degli obblighi dell'associazione.

Art. 25

I conti saranno chiusi il 31 agosto di ogni anno associativo.

Art. 26

La gestione delle finanze del *China Sport Center Martial Arts* spetta al cassiere, sul conto bancario dell'associazione.

**ASSICURAZIONI**

Art. 27

Ogni socio attivo deve provvedere ad assicurarsi presso una compagnia di assicurazioni riconosciuta in Svizzera, che comprenda o assicuri la pratica delle arti marziali e degli sport di combattimento. L'associazione non si assume la responsabilità per incidenti o danni ai soci in occasione di allenamenti, riunioni o manifestazioni da essa o da terzi organizzati.

## PALESTRE

### Art. 28

Le palestre sono aperte a tutti i soci attivi nei giorni stabiliti dei corsi. Solo su disposizione del commissario tecnico o di un responsabile designato dal comitato, è concesso agli agonisti e a chi lo richianda verbalmente l'uso delle palestre. Ogni socio si rende personalmente responsabile dei danni o irregolarità che possano verificarsi. Al termine di ogni allenamento la palestra dovrà essere lasciata in ordine.

### Art. 29

#### Tenuta in palestra:

- a) ogni disciplina promossa dal *China Sport Center Martial Arts* avrà la sua divisa ufficiale;
- b) per il Wushu, il Taiji Quan e il Kung Fu, entrando in palestra si farà un primo saluto. Inoltre sia all'inizio che alla fine di ogni lezione si farà il saluto tutti insieme su di un rango;
- c) per gli sport di combattimento, il saluto si farà tutti insieme su di un rango alla fine di ogni allenamento;
- d) per la pratica degli sport di combattimento, sono obbligatorie le protezioni minime consigliate dal commissario tecnico;
- e) il socio attivo che intende terminare prima la lezione, dovrà informare anzitempo l'allenatore;

f) i visitatori possono assistere alla lezione o all'allenamento solo con il consenso dell'allenatore;

g) il socio attivo dovrà rispettare tutte queste regole.

## SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 30

Lo scioglimento del *China Sport Center Martial Arts* può essere deciso solo dall'assemblea generale, alla presenza della maggioranza assoluta dei soci.

Per la validità della decisione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

### Art. 31

L'attivo sociale e l'archivio saranno consegnati al presidente, il quale conserverà il tutto per almeno 5 anni. Trascorso detto termine, l'attivo sociale verrà devoluto a scopo benefico.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 32

Eventuali modifiche di questo statuto richiedono la presenza della maggioranza assoluta dei soci. Per quanto non contemplato dal presente statuto, fanno stato le disposizioni giuridiche del Codice Civile svizzero e del Codice delle obbligazioni.

Art. 33

Il presente statuto approvato dall'assemblea costitutiva del 20 giugno 2002, è stato aggiornato e approvato dall'assemblea straordinaria del 17 aprile 2004, data di entrata in vigore.

Il Presidente

La Segretaria